



Dott. Gaetano Petrelli
NOTAIO

Corso Cobianchi, 62 - Verbania (VB)

Tel. 0323.516881 - Fax 0323.581832

Cod.Fisc. PTR GTN 62D25 F848T P. IVA 01302980030

NUOVO CODICE SULLA PRIVACY

Con D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (in G.U. n. 174 del 29.7.2003) è stato approvato il nuovo Codice in materia di protezione dei dati personali. Si evidenziano, di seguito, le disposizioni più significative:

- il nuovo codice sulla *privacy* entra in vigore il 1° gennaio 2004 (art. 186);
- il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali è soggetto all'applicazione del codice solo se i dati sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione; si applicano in ogni caso le disposizioni in tema di responsabilità e di sicurezza dei dati di cui agli articoli 15 e 31 (art. 5, comma 3);
- gli artt. 31 e seguenti (Capo II) disciplinano le misure di sicurezza obbligatorie. I titolari del trattamento sono comunque tenuti ad adottare le misure minime individuate nel suddetto Capo II, o ai sensi dell'articolo 58, comma 3, volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali (art. 33);
- il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B) al codice (aggiornato periodicamente con decreto ministeriale), misure minime di sicurezza consistenti nell'autenticazione informatica, nell'adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione, nell'utilizzazione di un sistema di autorizzazione, nell'aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici; nella protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici; nell'adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi; nella tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza (art. 34);
- l'art. 35 prevede che il trattamento di dati personali effettuato senza l'ausilio di strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate le seguenti misure minime di sicurezza: aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati o alle unità organizzative; previsione di procedure per un'idonea custodia di atti e documenti affidati agli incaricati per lo svolgimento dei relativi compiti; previsione di procedure per la conservazione di determinati atti in archivi ad accesso selezionato e disciplina delle modalità di accesso finalizzata all'identificazione degli incaricati;
- le misure minime di sicurezza di cui agli articoli da 33 a 35 e all'allegato B) che non erano previste dal D.P.R. 28 luglio 1999 n. 318, devono essere adottate entro il 30 giugno 2004. Il titolare che al 1° gennaio 2004 dispone di strumenti elettronici che, per obiettive ragioni tecniche, non consentono in tutto o in parte l'immediata applicazione delle misure minime di cui all'articolo 34 e delle corrispondenti modalità tecniche di cui all'allegato B), descrive le medesime ragioni in un documento a data certa da conservare presso la propria struttura, ed adotta ogni possibile misura di sicurezza in relazione agli strumenti elettronici detenuti in modo da evitare, anche sulla base di

idonee misure organizzative, logistiche o procedurali, un incremento dei rischi di cui all'articolo 31, adeguando i medesimi strumenti al più tardi entro un anno dall'entrata in vigore del codice (art. 180);

- chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure minime di sicurezza previste è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da diecimila euro a cinquantamila euro (art. 169);

- l'interessato, i cui dati sono oggetto di trattamento, ha diritto di ottenere informazioni sul trattamento medesimo, ed ha diritto di opporsi al trattamento stesso, nonché quello di ottenere rettifica e cancellazione dei dati raccolti in violazione di legge (art. 7);

- i diritti di cui al precedente art. 7 non possono essere esercitati se i dati sono trattati, tra l'altro, per ragioni di giustizia, presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado (art. 8);

- nell'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi; l'interessato può, altresì, farsi assistere da una persona di fiducia (art. 9, comma 2);

- i dati personali oggetto di trattamento devono essere conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, in mancanza non possono essere utilizzati (art. 11, comma 1, lettera e);

- il Garante promuove nell'ambito delle categorie interessate la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori (art. 12);

- l'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto in ordine a tutte le circostanze rilevanti ai fini del trattamento, dettagliatamente elencate dalla legge. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui sopra, comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione; ciò non è necessario quando i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria (art. 13);

- gli artt. 18 e seguenti disciplinano il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici, ai quali lo stesso è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi, con atto di natura regolamentare; si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le attività dei soggetti pubblici dirette all'applicazione delle disposizioni in materia di tributi, nonché quelle dirette alla conservazione dei registri immobiliari (art. 66). Il trattamento da parte di un soggetto pubblico riguardante dati diversi da quelli sensibili e giudiziari è consentito, fermo restando quanto sopra precisato, anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente (art. 19, comma 1). Il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante (art. 21). Il trattamento dei dati giudiziari è equiparato a quello dei dati sensibili per diversi aspetti (art. 22). Tra l'altro, i dati giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, sono trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che diano analoghe garanzie;

- il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato; consenso disciplinato dagli artt. 23 e seguenti. Detto consenso non è richiesto quando il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa

comunitaria, nonché quando “riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati”; e quando riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche (art. 24);

- la comunicazione e diffusione dei dati sono vietate, tra l'altro, per finalità diverse da quelle indicate nella notificazione del trattamento, ove prescritta (art. 25);
- il trattamento di dati giudiziari da parte di privati o di enti pubblici economici è consentito soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante (art. 27);
- gli artt. 29 e 30 disciplinano le figure del responsabile e degli incaricati del trattamento;
- il titolare notifica al Garante il trattamento di dati personali cui intende procedere, solo se il trattamento riguarda dati particolarmente rilevanti; tra i quali sono compresi “dati registrati in apposite banche di dati gestite con strumenti elettronici e relative al rischio sulla solvibilità economica, alla situazione patrimoniale, al corretto adempimento di obbligazioni, a comportamenti illeciti o fraudolenti” (art. 37); la notificazione del trattamento è presentata al Garante prima dell'inizio del trattamento ed una sola volta, a prescindere dal numero delle operazioni e della durata del trattamento da effettuare, e può anche riguardare uno o più trattamenti con finalità correlate (art. 38). Per i trattamenti iniziati prima del 2004, la notificazione deve essere effettuata entro il 30 aprile 2004 (art. 181);
- gli artt. 46 e seguenti disciplinano il trattamento dei dati giudiziari; tra i titolari di tali trattamenti rientrano gli uffici giudiziari di ogni ordine e grado (art. 46, comma 1); può probabilmente ritenersi ricompreso tra i titolari il notaio delegato ex art. 591-bis c.p.c. In relazione ai suddetti trattamenti, non si applicano, se il trattamento è effettuato per ragioni di giustizia, le seguenti disposizioni del codice, gli articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39 a 45, e gli articoli da 145 a 151. A tal fine, si intendono effettuati per ragioni di giustizia i trattamenti di dati personali direttamente correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie (art. 47). E' prevista, sul punto, l'emanazione di disposizioni ministeriali di attuazione (art. 49);
- l'interessato può chiedere che sia apposta a cura della cancelleria, sull'originale della sentenza o del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento. Fuori dai casi indicati, comunque, è ammessa la diffusione in ogni forma del contenuto anche integrale di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali (art. 52);
- i presupposti, le modalità, i limiti per l'esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 (art. 59);
- il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali provenienti da archivi, registri, elenchi, atti o documenti tenuti da soggetti pubblici (art. 61);
- gli artt. 153 e seguenti disciplinano l'ufficio del Garante per la protezione dei dati personali; in particolare, per l'espletamento dei propri compiti il Garante può richiedere al titolare, al responsabile, all'interessato o anche a terzi di fornire informazioni e di esibire documenti (art. 157), e può disporre accessi a banche di dati, archivi o altre ispezioni e verifiche nei luoghi ove si svolge il trattamento o nei quali occorre effettuare rilevazioni comunque utili al controllo del rispetto della disciplina in materia

di trattamento dei dati personali, avvalendosi a tal uopo anche di altri organi dello Stato (art. 158);

- gli artt. 161 e seguenti disciplinano le sanzioni amministrative per la violazione degli obblighi previsti dal codice (sono sanzionate, tra l'altro, l'omessa o inadeguata informativa all'interessato, e l'omessa notificazione al Garante). Gli artt. 167 e seguenti prevedono le fattispecie di reato (tra cui sono compresi le false dichiarazioni al Garante, e l'omessa adozione di misure minime di sicurezza);

- il rilascio di estratti per copia integrale degli atti di stato civile è consentito solo ai soggetti cui l'atto si riferisce, oppure su motivata istanza comprovante l'interesse personale e concreto del richiedente a fini di tutela di una situazione giuridicamente rilevante, ovvero decorsi settanta anni dalla formazione dell'atto (art. 177).